

## STATUTO

### Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "**Associazione Apnoici Italiani**", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione, attualmente iscritta all'Anagrafe delle Onlus, assume - nella propria denominazione - la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo. A tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'Associazione si conforma alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e utilizza la qualifica di Onlus fino al momento in cui verrà iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, nella sezione APS. Da quel momento l'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Dal momento dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, assume la qualifica di associazione di promozione sociale e la denominazione, conseguentemente, diventa "**Associazione Apnoici Italiani – APS/ETS**". Dal momento dell'acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale l'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo venendo a tale scopo inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si renderanno eventualmente necessari, per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

### Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, in via di Bravetta, 444.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

### Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

### Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apertistica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura e elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione, nel perseguire senza scopo di lucro esclusive finalità di solidarietà sociale, si propone di potenziare e sviluppare progetti che diano, nell'ambito dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni dei pazienti Adulti e Bambini con Disturbi Respiratori nel Sonno – “DRS” (Apnee Ostruttive nel Sonno, Overlap Bpco, etc.), Disturbi nel Sonno “DnS” (Insonnia, RLS, etc.) e disturbi respiratori. Pertanto essa intende svolgere un'azione sia di interesse collettivo, che di tutela e salvaguardia dei diritti del singolo, per garantire il miglior livello di vita possibile in termini di assistenza medica, strumentale con l'ausilio di Cpap/Apap/Bilevel, Mad (oral device), Terapia Posizionale e Chirurgia Multilivello.

L'Associazione, si propone di promuovere e di organizzare lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori di interesse collettivo:

- a) Assistenza sociale e sociosanitaria;
- b) Assistenza sanitaria;

L'associazione per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a), b) del presente articolo, potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa nonché accessoria a quelle sopra elencate in quanto integrative delle stesse.

Tutte le attività di cui sopra avranno l'esclusiva finalità di solidarietà sociale, con particolare riferimento al conseguimento del prioritario fine istituzionale quale l'assistenza sociale, l'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

L'attività prevalente dell'associazione è il potenziamento dell'assistenza ai Pazienti con DRS e DnS negli ospedali e sul territorio, ad essi funzionalmente collegato.

In particolare l'Associazione potrà promuovere incontri, corsi e convegni ai quali partecipino i pazienti, familiari e popolazione interessata, volti a fornire loro ogni informazione necessaria, in collaborazione con gli specialisti medico-scientifici, per la prevenzione e cura della malattia.

L'Associazione potrà procedere, inoltre, alle seguenti azioni, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla diffusione e sull'impatto sociale negli adulti e nei bambini dei DRS e dei DnS.
- Esigere il riconoscimento della gratuità tramite l'inserimento delle patologie nei LEA per il trattamento su tutto il territorio nazionale, degli esami di diagnosi e monitoraggio nonché dei presidi e degli strumenti di ausilio necessari alla gestione della malattia.
- Promuovere azioni concrete affinché siano realizzate sul territorio le strutture di diagnosi precoce, prevenzione, cura e sostegno dei pazienti con DRS e DNS, e venga garantita l'efficienza delle prestazioni con liste di attese congrue e l'efficacia dei servizi.
- Sostenere e promuovere la ricerca scientifica nel campo specifico anche attraverso la raccolta di fondi consentita dalla normativa vigente in materia.

Inoltre l'Associazione potrà anche promuovere nell'ambito delle attività accessorie a quelle istituzionali e entro i limiti stabiliti dall'art. 10, comma 5 della Legge 460/97, progetti di prevenzione, tour nazionali e regionali di prevenzione e sensibilizzazione, progetti educational, produzioni multimediali (magazine, video, fumetti), studi formativi, studi osservazionali, borse di studio, corsi, convegni e congressi per la formazione del personale sanitario e per l'informazione del pubblico in generale e ogni attività utile ai fini istituzionali, in modo da garantire al malato la migliore assistenza possibile e la sensibilizzazione delle autorità sanitarie e politiche sulla tutela dei diritti dei pazienti affetti da Disturbi Respiratori nel Sonno (Osas e OverLap Bpco), Disturbi nel Sonno (RIs, Insonnia, etc.) e Disturbi Respiratori.

**3.** L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

**4.** L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**5.** L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

#### **Art. 5 Associati**

**1.** All'Associazione possono aderire tutte le persone maggiorenni che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

**2.** Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

**3.** In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

**4.** La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

## **Art. 6 Diritti e doveri degli associati**

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere e essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno della Associazione è attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

## **Art. 7 Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso.

## **Art. 8 Organi dell'Associazione**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - a) l'Assemblea degli Associati;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente.

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

### **Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

a) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;

c) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

d) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

e) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

### **Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione può avvenire anche a mezzo fax, posta elettronica, telegrafica. In caso di urgenza è consentita la convocazione a mezzo posta elettronica o fax effettuata con preavviso di almeno ventiquattro ore.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

### **Art. 11 Validità dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

L'assemblea può tenersi anche, qualora possibile, con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i

principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. L'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Sarà necessario che:

- a) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui in corso di assemblea venisse interrotto il collegamento, la riunione verrà sospesa e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte.

**4.** Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione é necessaria la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

**5.** Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

#### **Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo**

- 1.** Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
- 2.** Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
- 3.** I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
- 4.** Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

#### **Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo**

- 1.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
- 2.** La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
- 3.** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono

svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in tele-audio videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere. L'avviso di convocazione della riunione in tele-audio videoconferenza deve indicare il luogo di riunione dove, all'ora stabilita, dovranno presenziare almeno chi presiederà la riunione e il segretario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: ciascun componente ha diritto ad un voto e, a parità di voti, prevarrà quello del Presidente.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

#### **Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle indicazioni generali dell'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali indicazioni, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere a maggioranza tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente;
- b) eleggere il Segretario e il Tesoriere;
- c) delineare l'indirizzo generale e lo sviluppo dell'Associazione;
- d) attuare le delibere dell'Assemblea;
- e) sovrintendere e provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività dell'Associazione;
- f) sottoporre all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e il programma di lavoro per il nuovo anno;
- g) fissare la quota associativa di ingresso;
- h) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione;
- i) stabilire tematiche e modalità del Congresso Nazionale;
- l) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- m) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza e esclusione dei soci;
- n) nominare i soci e i Presidenti onorari;
- o) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria nell'ambito delle attività sociali;
- p) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi e determinare i compensi professionali dovuti ai soci collaboratori esterni che prestano la loro opera a favore dell'associazione, secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.lgs. n. 117/2017;
- q) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- r) istituire sedi operative regionali e provinciali nominando il/i relativo/o referente/i, con potere di revoca.

Il primo Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo, o ad un direttore.

Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Commissioni da esso nominate, anche a carattere permanente, per le attività e le manifestazioni volte al raggiungimento degli scopi statutari.

### **Art. 15 Il Presidente**

**1.** Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio e può nominare procuratori *ad negotia et ad lites* precisandone i poteri. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

**2.** Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni e è rieleggibile. Il Presidente verrà sostituito in ogni sua funzione dal Vicepresidente qualora egli sia indisponibile temporaneamente. Qualora il Presidente fosse indisponibile permanentemente, il Vicepresidente lo sostituirà in ogni sua funzione fino alla convocazione del Consiglio Direttivo che eleggerà il nuovo Presidente

**3.** Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

**4.** Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- c) redige annualmente la relazione morale che accompagna il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che vengano custoditi in modo adeguato.

**5.** Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

**6.** In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

**7.** Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

### **Art. 16 Il Segretario e il Tesoriere**

**1.** Il Segretario e il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

**2.** Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

**3.** Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) coadiuvare il Presidente a tenere e aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre col Presidente il bilancio dell'Associazione.

Il Tesoriere ha accesso e facoltà operative, con firma disgiunta dal Presidente, sui conti correnti bancari intestati all'Associazione.

### **Art. 17 Presidente Onorario**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare Presidente onorario il socio che abbia svolto mandato di Presidenza dell'Associazione. La durata della carica è a tempo indeterminato sino a eventuale revoca deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Presidente onorario non ha poteri di rappresentanza dell'associazione e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

### **Art. 18 Libri sociali**

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

### **Art. 19 Risorse economiche**

**1.** Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- bandi da enti privati e pubblici
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

**2.** È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**3.** Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell'associazione. I fondi saranno depositati in conti correnti bancari intestati alla Associazione, cui avranno accesso il Presidente e il Tesoriere a firma disgiunta.

### **Art. 20 Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti e incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

### **Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione**

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

### **ART. 22 – Regolamento interno**

La gestione ordinaria verrà retta da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 23 – Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sono stipulate dal Presidente dell'AAI ONLUS. Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

### **ART. 24 – Dipendenti e collaboratori**

L'Associazione può assumere dipendenti, il cui inquadramento e qualifica vengono decisi dal Consiglio Direttivo. I rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge e dai rispettivi contratti di lavoro.

L'Associazione può giovare anche dell'opera di collaboratori autonomi, il cui compenso è stabilito dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 25 – Responsabilità**

L'Associazione risponde esclusivamente con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale e extracontrattuale dell'Associazione stessa.

## **Art. 26 Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.